Ordine Avvocati Crotone

Da: presidenza <presidenza@consiglionazionaleforense.it>
Inviato: venerdì 8 giugno 2018 13:14
A: coa@consiglionazionaleforense.it; Unione Interregionale Forense ABRUZZO, MARCHE, MOLISE e UMBRIA); Unione Regionale Forense CALABRIA; Unione Regionale Forense CAMPANIA; Unione Regionale Forense EMILIA-ROMAGNA; Unione Regionale Forense EMILIA-ROMAGNA (Presidente); Unione Regionale Forense LAZIO; Unione Regionale Forense LAZIO (2); Unione Regionale Forense LIGURIA; Unione Regionale Forense LOMBARDIA; Unione Regionale Forense PIEMONTE (Segr.); Unione Regionale Forense PUGLIA; Unione Regionale Forense SARDEGNA; Unione Regionale Forense SICILIA; Unione Regionale Forense SICILIA (Presidente); Unione Regionale Forense TOSCANA; Unione Regionale Forense TRIVENETO; Unione Regionale Forense TRIVENETO (Segr.)

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di GENOVA
08 GIU 2018
Prot. N° 2680

Cc: Dir. Gen. Aff. Civ. Segreteria
Oggetto: Ministero della Giustizia - d.m. 15 luglio 2016 - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato - Crediti ex artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002.
Allegati: MINISTERO GIUSTIZIA - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato (8-6-2018).pdf

Priorità: Alta

Ill.mi Signori

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

e, per conoscenza :

Ill.mo Signor
DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
(Ministero della Giustizia),
Dott. Michele Forziati

OGGETTO : **Ministero della Giustizia - d.m. 15 luglio 2016 - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato - Crediti ex artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002**.

Ill.mi Signori Presidenti,
il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, mi incarica di trasmettere alle Vostre cortesi attenzioni l'allegata nota, stamane ricevuta dal Ministero della Giustizia, di pari oggetto, al fine della più ampia diffusione tra gli iscritti.
Con i migliori saluti,
ezio germani

Consiglio Nazionale Forense
Presidenza
tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829

...ero di protocollo AMM08/06/18 032407E

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI

m_dg.DAG.08/06/2018.0117052.U

Ai sig.ri Presidenti di Corte d'appello

ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d'appello

ai sig.ri Presidenti di Tribunale

ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

LORO SEDI

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: d.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato – Crediti *ex* artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002.

È stato segnalato a questa Direzione generale che, presso alcuni Uffici giudiziari, non vengono ammessi alla procedura di compensazione di cui all'oggetto i crediti liquidati in favore degli avvocati per le attività svolte nell'ambito del processo penale quali difensori d'ufficio nell'ipotesi in cui "*il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali*" (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure quando l'assistito è "*persona irreperibile*" (art. 117 d.P.R. *cit.*).

Al riguardo, premesso che entrambe le norme citate (contenute nel titolo III della parte III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dedicata, appunto, all'istituto del patrocinio a spese dello Stato) prevedono che, nelle ipotesi date, "*L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio ... sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84*" (il quale, a sua volta, rimanda alla procedura di cui al successivo art. 170), nonché considerato che, con il d.m. 15 luglio 2016 in oggetto, è stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per "*gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta*

opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002", di "*compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi*" (art. 1), non vi è ragione di dubitare che anche i crediti in esame, siccome "*sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti*" del citato testo unico, debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto.

Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 8 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati